



Comune **di** Spoleto

Direzione Operativa Centrale

Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

Il "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" è stato adottato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n° 180 del 14 luglio 1995.



Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

Il "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" è stato adottato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n° 180 del 14 luglio 1995.

La delibera di adozione è divenuta esecutiva a seguito di presa d'atto del Co.Re.Co. con provvedimento n° 11859 del 25 agosto 1995.

Il "Regolamento" è stato modificato con i seguenti atti:

- 1) delibera consiliare n° 155 del 29 dicembre 2004;
- 2) delibera consiliare n° 16 del 2 marzo 2005;
- 3) delibera consiliare n° 76 dell'11 maggio 2006;
- 4) delibera consiliare n° 34 del 7 aprile 2008 in materia esenzioni (art. 19) e agevolazioni (art. 21-ter);
- 5) delibera consiliare n° 2 del 15 gennaio 2009 in materia di agevolazioni (art. 21-ter);
- 6) delibera consiliare n° 33 del 27 maggio 2010;
- 7) delibera consiliare n° 37 del 31 maggio 2011.

Il **13 giugno 2010** - a seguito dell'ultima modifica - si è proceduto ad un coordinamento formale del testo. Il testo coordinato è stato redatto e ripubblicato a cura della segreteria generale al solo fine di agevolare la leggibilità dell'opera secondo criteri uniformi di redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell'ente. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti deliberativi che hanno adottato le norme regolamentari.

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale" ed è inserito nel "**Fascicolo 2010 - 1.1.1/00008 REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**" e può essere consultato in qualsiasi momento.

L'ufficio coordinamento normativo

Il vice segretario generale

Dott. Vincenzo RUSSO



Articolo 1 – Istituzione della tassa.....	4
Articolo 2 – Oggetto della tassa	4
Articolo 3 – Contenuto del regolamento	4
Articolo 3-bis – Modalità di riscossione.....	5
Articolo 4 – Presupposto della tassa	5
Articolo 5 – Soggetti passivi e soggetti responsabili.....	5
Articolo 6 – Tariffe e gettito	5
Articolo 7 – Misurazione della superficie tassabile: criteri	5
Articolo 8 – Locali tassabili e loro pertinenze	6
Articolo 9 – Aree tassabili.....	7
Articolo 10 – Distributori di carburante.....	7
Articolo 11 – Esclusioni.....	8
Articolo 12 – Locali di uso promiscuo	9
Articolo 13 – Commisurazione della tassa.....	9
Articolo 14 – Ambito territoriale di applicazione.....	9
Articolo 15 – Zone non servite: riduzione della tassa.....	10
Articolo 16 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio: riduzione della tassa.....	10
Articolo 17 – <i>abrogato</i>	11
Articolo 18 – Classificazione delle categorie	11
Articolo 19 – Esenzioni.....	14
Articolo 20 – Condizione per l'esenzione.....	14
Articolo 21 – Riduzioni tariffarie: criteri	15
Articolo 21-bis – Detrazioni per l'uso della stazione ecologica.....	15
Articolo 21-ter - Agevolazioni	16
Articolo 21-quater – Agevolazioni per le “utenze virtuose”	17
Articolo 22 – Tassa giornaliera di smaltimento	17
Articolo 23 - Denunce.....	18
Articolo 24 – Variazioni e cessazioni	19
Articolo 25 – Accertamento, riscossione e contenzioso	20
Articolo 26 – Mezzi di controllo	20
Articolo 27 – Sanzioni	20
Articolo 28 – Disposizioni finali e transitorie	20
Articolo 29 – Entrata in vigore.....	20



Articolo 1 – Istituzione della tassa

1. Nel Comune di Spoleto, è istituita la tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, svolto in regime di privativa.¹

2. La tassa è annuale e viene riscossa in base ad apposita tariffa commisurata alla superficie dei locali e/o aree serviti ed all'uso cui i medesimi sono destinati.

3. La tassa viene, inoltre, applicata secondo le disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Articolo 2 – Oggetto della tassa

1. La tassa ha per oggetto il servizio, svolto in regime di privativa, relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo.

2. Il mancato utilizzo del servizio non esonera dal pagamento della tassa.

3. L'applicazione della tassa avrà riguardo ai locali ed alle aree indicati nei successivi articoli 8 e 9.

4. La tassa è dovuta per intero anche se nelle zone suddette è situata la strada di accesso per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, intendendosi per abitazioni coloniche quelle individuate dall'articolo 39 del decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 3 – Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge per l'applicazione del tributo. In particolare:

a) determina la classificazione delle categorie dei locali e delle aree scoperte con riguardo alla loro omogenea potenziale capacità a produrre rifiuti;

b) fissa i criteri ed i meccanismi di determinazione delle tariffe e la loro graduazione per particolari condizioni di uso;

c) stabilisce le modalità di applicazione del tributo, individuando le fattispecie agevolative.

2. Il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (*c.d. Servizio di Nettezza Urbana*) viene disciplinato, secondo quanto dispone l'articolo 59 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507, dall'apposito regolamento da adottarsi ai sensi delle vigenti normative in materia. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (*limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, forma organizzativa e modalità di effettuazione del servizio, indicazione delle distanze massime di collocazione dei contenitori, capacità minime degli stessi*).²

¹ Tra le parole "assimilati" e "svolto" è stato soppresso il seguente periodo ", come definiti dall'articolo 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146" con la deliberazione consiliare 29 dicembre 2004, n° 155.

² Il comma 2, articolo 3, è stato modificato con deliberazione consiliare 27 maggio 2010, n° 33. Il testo precedente così recitava: "3. Il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (*c.d. Servizio di Nettezza Urbana*) viene disciplinato, secondo quanto dispone l'articolo 59 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507, dall'apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 8 del decreto del presidente della repubblica 19 settembre 1982, n° 915. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (*limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, forma organizzativa e modalità di effettuazione del servizio, indicazione delle distanze massime di collocazione dei contenitori, capacità minime degli stessi, ecc.*)".



Articolo 3-bis – Modalità di riscossione³

1. La riscossione ordinaria della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani avverrà con modalità diretta.

Articolo 4 – Presupposto della tassa

1. Per l'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa, si fa rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507, qui integralmente recepite.

Articolo 5 – Soggetti passivi e soggetti responsabili

1. Ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507, la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'articolo 62 del medesimo decreto legislativo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Il vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento tributario (*accertamento, riscossione, contenzioso*) in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione tributaria.

2. Per i locali di uso abitativo affittati in modo saltuario od occasionale e, comunque, per periodi inferiori ad un anno, la tassa è dovuta dal proprietario o dal conduttore dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere.

3. È nullo, agli effetti del presente Regolamento, qualsiasi contratto od accordo stipulato tra privati per la traslazione della tassa a soggetti diversi da quelli individuati dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507.

Articolo 6 – Tariffe e gettito

1. La tassa, calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili, è applicata secondo le tariffe annuali deliberate dalla giunta comunale ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507, commisurate alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali e/o aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2. Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato, in conformità all'articolo 61 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507, all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe nella quale deve essere indicato anche il grado di copertura del costo del servizio di smaltimento, determinato al netto delle deduzioni, di cui al comma 3 del medesimo articolo, derivanti dai proventi di attività di recupero di materiali e/o energia.

Articolo 7 – Misurazione della superficie tassabile: criteri

1. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri, mentre quella delle aree scoperte è misurata sul perimetro esterno delle aree stesse, compreso siepi e recinzioni, al netto di eventuali costruzioni che vi insistono, oggetto di autonoma imposizione.

2. Nel calcolare il totale, le frazioni di mq. fino a 0,50 vanno trascurate, mentre quelle superiori vanno arrotondate al metro quadrato.

3. I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani.

4. **abrogato.**⁴

5. **abrogato.**⁵

³ L'articolo 3-bis è stato aggiunto con deliberazione consiliare 29 dicembre 2004, n° 155.

⁴ Il comma 4, articolo 7 è stato abrogato con la deliberazione consiliare 29 dicembre 2004, n° 155. Il testo abrogato così recitava: "4. Le superfici delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa sono conteggiate al 25%."



6. **abrogato.**⁶

Articolo 8 – Locali tassabili e loro pertinenze

1. Si considerano tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, nonché le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio di detti locali.

2. **abrogato.**⁷

3. Sono considerati tassabili, in via esemplificativa, i seguenti locali:

a) *tutti i vani all'interno delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni ecc.) e così pure le dipendenze anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, ecc.), serre (purché non pertinenze di fondi rustici), vano scale ecc.;*

b) *tutti i vani, principali ed accessori, destinati all'esercizio di attività professionali;*

c) *tutti i vani, principali ed accessori, adibiti a botteghe e laboratori artigiani;*

d) *tutti i vani, principali ed accessori, adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;*

e) *tutti i vani, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con la esclusione delle superfici di essi ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;*

f) *tutti i vani, principali ed accessori, adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per le stesse attività che per la sosta del pubblico interessato allo svolgimento dello spettacolo o della gara;*

g) *tutti i vani, principali ed accessori, di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;*

h) *tutti i vani, principali ed accessori, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili di magazzini e depositi, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, ivi comprese le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, artigianali e di servizi;*

i) *tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatori, dormitori, refettori, ripostigli, bagni ecc.) di collegi, istituti di educazione privati e di collettività in genere;*

l) *tutti i vani, nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e di biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.*

⁵ Il comma 5, articolo 7 è stato abrogato con la deliberazione consiliare 29 dicembre 2004, n° 155. Il testo abrogato così recitava: "5. Le superfici riguardanti le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al precedente comma, sono calcolate al 50%."

⁶ Il comma 6, articolo 7 è stato abrogato con la deliberazione consiliare 29 dicembre 2004, n° 155. Il testo abrogato così recitava: "6. Le riduzioni di cui ai commi 4 e 5 sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione, con effetto dall'anno successivo."

⁷ Il comma 2, articolo 8 è stato abrogato con la deliberazione consiliare 29 dicembre 2004, n° 155. Il testo abrogato così recitava: "2. Per l'individuazione dell'area di pertinenza od accessorio degli edifici si fa riferimento alle superfici recitate appartenenti ai medesimi edifici od al mappale asservito agli stessi in base alle risultanze catastali."



4. **abrogato.** ⁸

5. **abrogato.** ⁹

Articolo 9 – Aree tassabili

1. Sono altresì tassabili tutte le aree scoperte ad uso privato ove si svolge un'attività idonea alla produzione di rifiuti urbani o a questi assimilati, che non costituiscono accessorio o pertinenza, secondo i criteri dettati dalla disciplina civilistica, dei locali assoggettabili a tassa ai sensi dell'articolo precedente.

2. Sono del pari tassabili tutti quei manufatti "aperti", come tettoie aperte, capannoni aperti ed altri manufatti similari di facile rimozione.

3. Ai fini dell'autonoma applicazione della tassa di cui al primo comma, si considerano tassabili, a titolo esemplificativo:

a) tutte le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio;

b) le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura;

c) le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, ecc.);

d) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, vale a dire tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;

e) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi fissi di biciclette, autovetture e vetture a trazione animale;

f) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, ecc.);

g) le aree scoperte pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;

h) le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);

i) le aree scoperte o parzialmente coperte destinate a servizi e quelle per gli spettatori utilizzate per attività ricreative da circoli ed associazioni private, con l'eccezione delle aree scoperte destinate esclusivamente all'attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma, ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani.

Articolo 10 – Distributori di carburante

1. L'applicazione della tassa in capo a soggetti passivi che gestiscono le stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti, ai fini della commisurazione della superficie tassabile, non terrà conto:

a) delle aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili od escluse dall'uso con recinzione visibili;

⁸ Il comma 4, articolo 8 è stato abrogato con la deliberazione consiliare 29 dicembre 2004, n° 155. Il testo abrogato così recitava: "4. Sono pure tassabili, poiché in grado di produrre rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile. Sono così considerati tassabili, in via esemplificativa, i seguenti locali ed aree: a) le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi; b) i portici, i cortili e i giardini; c) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per gli stenditoi, la sala giochi e riunioni e, comunque, le installazioni ed i manufatti, occupabili da persone che servono all'uso e al godimento comune, compresi gli ascensori; d) i balconi aperti, i lastrici solari, le terrazze scoperte."

⁹ Il comma 5, articolo 8 è stato abrogato con la deliberazione consiliare 29 dicembre 2004, n° 155. Il testo abrogato così recitava: "5. Sono pure tassabili le parti comuni, così come previsto nel precedente comma, dei fabbricati non costituiti in condominio."



b) delle aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;

c) delle aree con funzione meramente accessoria, quali: aree a verde, aiuole, aree visibilmente delimitate o contrassegnate e destinate alla sosta temporanea gratuita dei veicoli dei dipendenti e quelle visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.

2. Le aree destinate al parcheggio saranno incluse nella corrispondente categoria.

3. Parimenti i locali e le aree scoperte con destinazione d'uso diversa da quella specifica della stazione di servizio, saranno comprese nella categoria a cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree.

Articolo 11 – Esclusioni

1. Ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507 non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. A titolo esemplificativo, presentano tali caratteristiche:

a) le centrali termiche, i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche e vani ascensori, le celle frigorifere, i locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione) completamente automatizzati, i silos e simili, ove, di regola, non si ha presenza umana;

b) le soffitte, ripostigli, stenditoi, legnaie, sottotetti e simili non adattabili ad altri usi, limitatamente alla parte del locale con altezza non superiore a m. 1,50;

c) le superfici (locali e/o aree scoperte) destinate o attrezzate, di norma, all'esercizio della pratica sportiva;

d) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);

e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, tenuto conto che il beneficio è limitato al solo periodo di effettiva mancata occupazione;

f) le superfici ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, ivi compresi i locali facenti parte di ospedali, case di cura e simili;

g) le unità immobiliari non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita autocertificazione con firma autentica, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;

h) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni od autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo.

2. Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) i locali e/o aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b) i locali e/o aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;

c) le aree comuni del condominio indicate dall'articolo 1117 del codice civile, salvo che le stesse siano occupate o detenute in via esclusiva, nel quale caso permane l'obbligazione tributaria.¹⁰

¹⁰ La lettera c), comma 2, articolo 11 è stata aggiunta con deliberazione consiliare 29 dicembre 2004, n° 155.



3. Le circostanze che comportano l'esclusione dal pagamento del tributo debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. La mancata indicazione delle predette circostanze comporta solamente l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente, con diritto a sgravio o restituzione del tributo.

Articolo 12 – Locali di uso promiscuo

1. Per le attività di seguito elencate (*esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi*), qualora si producano contestualmente rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e speciali non assimilabili, tossici e nocivi, ove risulti non agevole determinare la superficie in cui vengono prodotti questi ultimi tipi di rifiuti (speciali, tossici o nocivi), stante la difficoltà a localizzare in maniera certa le relative operazioni, si applica una riduzione della superficie nei termini sotto indicati:

TIPO DI ATTIVITÀ	% DI DETASSAZIONE
Autocarrozzerie	50
Autofficine per riparazione veicoli	50
Gommisti	40
Autofficine di elettrauto	40
Lavanderie e tintorie	30
Verniciatura	30
Tipografie e litografie	40

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma, si applicano criteri di analogia.

3. La riduzione stessa viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la necessaria documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi. In caso contrario, l'intera superficie (locali e/o aree) sarà sottoposta a tassazione.

Articolo 13 – Commisurazione della tassa

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2. Qualora nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione venga svolta anche un'attività economica e professionale, a quest'ultima si applica la tassa dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività, commisurata alla superficie utilizzata.

Articolo 14 – Ambito territoriale di applicazione

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone del territorio comunale, opportunamente delimitate, ove il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa così come disposto dalle vigenti normative in materia.¹¹

2. La tassa è altresì applicata per intero anche in quelle zone non rientranti nella perimetrazione di cui al precedente comma, nelle quali il servizio è, di fatto, attuato.

3. E' fatta salva la facoltà del Comune di Spoleto di estendere il regime di privativa ad insediamenti sparsi ubicati fuori dalle zone perimetrare sopra menzionate.

¹¹ Il comma 1, articolo 14, è stato modificato con deliberazione consiliare 27 maggio 2010, n° 33. Il testo precedente così recitava: "1. La tassa è dovuta per intero nelle zone del territorio comunale, opportunamente delimitate, ove il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa così come disposto dagli articoli 3 e 8 del decreto del presidente della repubblica 10 settembre 1982, n° 915".



4. Le variazioni della perimetrazione delle zone in cui viene svolto il servizio, effettuate dal gestore del servizio medesimo, si intendono acquisite al presente Regolamento.¹²

5. Ai fini del presente articolo la tassa è dovuta per intero qualora i rifiuti debbano essere conferiti in punti di raccolta collocati ad una distanza fino ai trecento metri dai locali e/o aree ove si producono i rifiuti.¹³

Articolo 15 – Zone non servite: riduzione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507 fermo restando l'obbligo, per gli occupanti o detentori di locali e/o aree situati fuori dall'area di raccolta, di conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nel più vicino contenitore, la tassa è dovuta in misura pari:

a) *al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta, rientrando nella zona perimetrata o di fatto servita, non supera i mille metri;*

b) *al 30% della tariffa se la distanza non supera i duemila metri;*

c) *al 25% della tariffa per distanze superiori ai duemila metri.*

Articolo 16 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio: riduzione della tassa

1. In caso di mancato svolgimento del servizio o qualora venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo, secondo quanto dispone l'art. 59, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507 è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

2. Le condizioni di cui al precedente comma debbono essere portate a conoscenza, mediante diffida, al servizio di nettezza urbana ed al competente ufficio tributi del Comune. Dalla data della diffida, qualora non si provveda a regolarizzare il servizio stesso nei successivi trenta giorni ed a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa per tutto il periodo di irregolare funzionamento del servizio.

3. Ai fini di cui al comma 1, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari nell'ipotesi in cui:

a) **abrogata.**¹⁴

b) *la frequenza della raccolta venga ritardata per un periodo superiore a tre giorni, rispetto a quella stabilito nel regolamento;*

c) *la capacità od il numero dei contenitori sia ridotta rispetto ad un terzo di quella prestabilita, tenuto conto del corretto utilizzo degli stessi da parte degli utenti, secondo le prescrizioni contenute nell'ordinanza sindacale n° 368 del 18 settembre 1989.*

¹² Il comma 4, articolo 14, è stato modificato con deliberazione consiliare 27 maggio 2010, n° 33. Il testo precedente così recitava: "4. Le variazioni della perimetrazione delle zone in cui viene svolto il servizio, effettuate dal competente ufficio comunale, si intendono acquisite al presente Regolamento".

¹³ Il comma 5, articolo 14 è stato aggiunto con deliberazione consiliare 29 dicembre 2004, n° 155.

¹⁴ La lettera a), comma 3, articolo 16 è stata abrogata con la deliberazione consiliare 29 dicembre 2004, n° 155. Il testo abrogato così recitava: "a) i rifiuti debbono essere conferiti in punti di raccolta distanti più di 300 metri".



Articolo 17 – abrogato.¹⁵

Articolo 18 – Classificazione delle categorie¹⁶

1. **abrogato.**¹⁷

2. **abrogato.**¹⁸

3. Per i locali od aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli classificati, si applicano le tariffe previste per i locali ed aree con usi o destinazioni assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani, fatte salve le eventuali riduzioni di superficie e di tariffa previste dalla legge e dal presente Regolamento.

CATEGORIA	DESCRIZIONE
1	Abitazioni civili
2	Abitazioni coloniche
3	Studi professionali, agenzie immobiliari, agenzie di assicurazioni, agenzie pubblicitarie e simili, uffici commerciali
4	Complessi produttivi in genere [(dotati di superficie per il deposito o lo stoccaggio (coperta e/o scoperta)] privi di superficie adibita alla vendita, la cui superficie operativa sia pari o inferiore al 30% dell'intero complesso;
5	Complessi produttivi in genere [(dotati di superficie per il deposito o lo stoccaggio (coperta e/o scoperta)] muniti di superficie adibita alla vendita, la cui superficie operativa sia pari o inferiore al 30% dell'intero complesso;
6	Complessi produttivi in genere [(dotati di superficie per il deposito o lo stoccaggio (coperta e/o scoperta)] privi di superficie adibita alla vendita, la cui superficie operativa sia superiore al 30% dell'intero complesso;
7	Complessi produttivi in genere [(dotati di superficie per il deposito o lo stoccaggio (coperta e/o scoperta)] muniti di superficie adibita alla vendita, la cui superficie operativa sia superiore al 30% dell'intero complesso;
8	Complessi produttivi in genere [(mancanti di superficie per il deposito o lo stoccaggio (coperta e/o scoperta)] muniti di superficie adibita alla vendita, la cui superficie operativa sia pari o inferiore al 30% dell'intero complesso;
9	Complessi produttivi in genere [(mancanti di superficie per il deposito o lo stoccaggio (coperta e/o scoperta)] muniti di superficie adibita alla vendita, la cui

¹⁵ L'articolo 17 è stato abrogato con la deliberazione consiliare 29 dicembre 2004, n° 155. Il testo abrogato così recitava: "Articolo 17 – Parti comuni del condominio. 1. Per quanto riguarda gli alloggi in condominio nel calcolo della superficie si tiene conto anche di quelle parti comuni, che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti.

2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto: a) aumento del 10% per gli alloggi composti da n. 2 alloggi o unità immobiliari; b) aumento del 5% per gli alloggi costituiti da 3 fino a 30 alloggi o unità immobiliari; c) aumento del 2% per gli alloggi costituiti da oltre 30 alloggi."

¹⁶ Le categorie riportate in tabella sono state definite con la delibera consiliare n° 209 del 23 ottobre 1992. Per una maggiore organicità della disciplina e leggibilità delle norme con la delibera consiliare 29 dicembre 2004, n° 155 sono state inserite nel regolamento.

¹⁷ Il comma 1, articolo 18 è stato abrogato con la deliberazione consiliare 29 dicembre 2004, n° 155. Il testo abrogato così recitava: "1. La nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe, derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, verrà deliberata nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso."

¹⁸ Il comma 2, articolo 18 è stato abrogato con la deliberazione consiliare 29 dicembre 2004, n° 155. Il testo abrogato così recitava: "2. Fino a tale data continua ad applicarsi, agli effetti della tassa, la classificazione delle categorie previste dal previgente regolamento, approvato con deliberazione di C.C. n. 209 del 23/10/92, cui si fa riferimento."



CATEGORIA	DESCRIZIONE
	superficie operativa sia superiore al 30% dell'intero complesso;
10	Laboratori artigianali, stabilimenti industriali (limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali tossici e/o nocivi), autorimesse
11	Laboratori artigianali, privi di superficie di vendita, dotati di superficie adibita a deposito o stoccaggio (sia coperta che scoperta) la cui superficie operativa sia pari o inferiore al 30% dell'intero complesso;
12	Laboratori artigianali, muniti di superficie di vendita, dotati di superficie adibita a deposito o stoccaggio (sia coperta che scoperta) la cui superficie operativa sia pari o inferiore al 30% dell'intero complesso;
13	Laboratori artigianali, privi di superficie di vendita, dotati di superficie adibita a deposito o stoccaggio (sia coperta che scoperta) la cui superficie operativa sia superiore al 30% dell'intero complesso;
14	Laboratori artigianali, muniti di superficie di vendita, dotati di superficie adibita a deposito o stoccaggio (sia coperta che scoperta) la cui superficie operativa sia superiore al 30% dell'intero complesso;
15	Laboratori artigianali, muniti di superficie di vendita, privi di superficie adibita a deposito o stoccaggio (sia coperta che scoperta) la cui superficie operativa sia superiore al 30% dell'intero complesso;
16	Laboratori artigianali, muniti di superficie di vendita, privi di superficie adibita a deposito o stoccaggio (sia coperta che scoperta) la cui superficie operativa sia pari o inferiore al 30% dell'intero complesso;
17	Esercizi commerciali per la vendita al minuto di prodotti ortofrutticoli e di fiori
18	Esercizi commerciali per la vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli e di fiori
19	Esercizi commerciali di generi alimentari che utilizzano una superficie compresa tra 201 e 1.500 mq.;
20	Esercizi commerciali di generi alimentari che utilizzano una superficie fino a 200 mq.;
21	Esercizi commerciali, non compresi nella CAT. 19, che utilizzano una superficie compresa tra 201 e 1.500 mq.;
22	Esercizi commerciali, non compresi nella CAT. 20, che utilizzano una superficie fino a 200 mq.;
23	Ipermercati (superficie utilizzata: oltre i 1.500 mq.);
24	Esercizi commerciali di superficie complessiva superiore a 300 mq. che impiegano uno spazio espositivo superiore al 60% dell'intera superficie adibita all'attività (vendita e mostra di mobili, di elettrodomestici, di esercizi per il commercio all'ingrosso. autosaloni, motosaloni, ecc.)
25	Esercizi commerciali di superficie complessiva superiore a 300 mq. che impiegano uno spazio espositivo inferiore al 60% dell'intera superficie adibita all'attività (vendita e mostra di mobili, di elettrodomestici, di esercizi per il commercio all'ingrosso. autosaloni, motosaloni, ecc.)



CATEGORIA	DESCRIZIONE
26	Esercizi commerciali di superficie complessiva inferiore a 300 mq. che impiegano uno spazio espositivo superiore al 60% dell'intera superficie adibita all'attività (vendita e mostra di mobili, di elettrodomestici, di esercizi per il commercio all'ingrosso. autosaloni, motosaloni, ecc.)
27	Esercizi commerciali di superficie complessiva inferiore a 300 mq. che impiegano uno spazio espositivo inferiore al 60% dell'intera superficie adibita all'attività (vendita e mostra di mobili, di elettrodomestici, di esercizi per il commercio all'ingrosso. autosaloni, motosaloni, ecc.)
28	Ristoranti, trattorie, tavole calde, rosticcerie, osterie, fast-food, bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, ecc.;
29	Aree di banchi di vendita all'aperto e/o di posteggi fissi i cui titolari esercitano fino a due giorni la settimana (frutta, verdura e fiori);
30	Aree di banchi di vendita all'aperto e/o di posteggi fissi i cui titolari esercitano per più di due giorni la settimana (frutta, verdura e fiori);
31	Alberghi, pensioni, case per ferie di cui alla L.R. 13 agosto 1987, n. 39 che effettuano anche servizio di ristorazione;
32	Alberghi, pensioni, case per ferie di cui alla L.R. 13 agosto 1987, n. 39 mancanti di servizio di ristorazione, affittacamere;
33	Banche ed istituti di credito, agenzie finanziarie e simili;
34	Sale da gioco prive di servizio bar e/o ristorazione;
35	Sale da ballo ed altri servizi pubblici sottoposti a vigilanza di P.S., privi di servizio bar e/o ristorazione;
36	Sale da gioco munite di servizio bar e/o ristorazione;
37	Sale da ballo ed altri servizi pubblici sottoposti a vigilanza di P.S., dotati di servizio bar e/o ristorazione;
38	Grandi comunità in genere: collegi, convitti, istituti privati di educazione, comunità religiose e civili, caserme, istituti carcerari, ecc.
39	Enti pubblici, stazioni ferroviarie, cabine telefoniche;
40	Associazioni od istituzioni di natura religiosa, culturale, politica, sindacale e sportiva;
41	Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
42	Teatri e cinematografi;
43	Aree di distributori di carburanti (fino a 200 mq.);
44	Aree di distributori di carburanti (oltre i 200 mq.);



CATEGORIA	DESCRIZIONE
45	Aree di ricettività all'aperto (campeggi, aziende agrituristiche) piste da ballo all'aperto, aree destinate a parcheggio a pagamento;
46	Magazzini di deposito (relativi ad attività commerciali) senza vendita al pubblico;
47	Magazzini di deposito relativi ad attività artigianali (edilizia, autotrasporti, ecc.) senza accesso di pubblico;
48	Locali per esposizione di attività artistiche (pittura, scultura, ecc.), antiquari;
49	Saloni di bellezza, palestre e locali adibiti ad attività sportive in genere;
50	Aree di banche di vendita all'aperto e/o di posteggi fissi i cui titolari esercitano per più di due giorni la settimana (attività diverse da quelle di cui alla CAT. 30);
51	Aree di banche di vendita all'aperto e/o di posteggi fissi i cui titolari esercitano fino a due giorni la settimana (attività diverse da quelle di cui alla CAT. 29);

Articolo 19 – Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

a) i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali;

b) i locali e/o aree relativi a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;

c) i locali e/o aree di proprietà comunale concesse in gestione, con apposita convenzione, a società od associazioni non aventi fini di lucro. Non rientrano, in ogni caso, nelle fattispecie agevolative di cui alle lettere b) e c), i locali e/o aree adibite ad attività diverse da quelle previste nello statuto (ad es. gestione di bar, caffè, gelaterie, sale da ballo, da gioco, sale destinate all'esercizio di attività sottoposte a vigilanza di Pubblica Sicurezza, ecc.);

d) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, con esclusione, in ogni caso, degli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

e) i locali e le aree adibite alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, con esclusione della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso dell'abitazione stessa;

f) **abrogata**.¹⁹

g) gli edifici condotti da associazioni non aventi fini di lucro, destinati ad attività esercitate nel settore del disagio giovanile: recupero tossicodipendenza, handicap psico-motorio.

2. Le esenzioni di cui al precedente comma, al pari delle riduzioni previste all'articolo 21, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui l'iscrizione predetta si riferisce.

Articolo 20 – Condizione per l'esenzione

1. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che dimostri di averne diritto.

¹⁹ La lettera f), comma 1, articolo 19 è stata abrogata con la deliberazione consiliare 7 aprile 2008, n° 34. Il testo abrogato così recitava: "f) le abitazioni occupate da soggetti ai quali viene riconosciuto lo "status" di indigenza, secondo i criteri fissati con la deliberazione consiliare n° 250 del 6 settembre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni".



2. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

3. L'esenzione, una volta concessa compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'articolo 23 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

Articolo 21 – Riduzioni tariffarie: criteri

1. In relazione a quanto dispongono gli articoli 66 e 68 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507 la tariffa ordinaria viene ridotta della misura del 30% nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante adibita a dimora abituale. La presente riduzione non viene concessa per le abitazioni di superficie inferiore a quaranta metri quadrati;

b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale;

c) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta;

d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che:

d.1. tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;

d.2. sia indicata l'abitazione di residenza e l'abitazione principale;

d.3. sia espressamente dichiarato di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;

f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'articolo 67, punto 2) del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507.

2. Le riduzioni di cui al precedente comma non sono cumulabili e saranno concesse, previa istruttoria e verifica dei presupposti, sulla base delle indicazioni contenute nella denuncia (*originaria, integrativa o di variazione*) degli interessati, allegando la debita documentazione, con provvedimento del Funzionario responsabile del servizio, con effetto dall'anno successivo.

3. Le riduzioni concesse competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di un nuovo provvedimento, fino alla persistenza delle condizioni richieste. Allorché tali condizioni vengano meno, l'interessato ha l'obbligo di presentare denuncia integrativa o di variazione e la tassa si applica per intero dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui le condizioni stesse sono cessate; nel caso in cui il venir meno di tali condizioni venga accertato d'ufficio, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507, salve le eventuali responsabilità di natura penale nelle quali dovesse incorrere l'interessato.

4. La riduzione di cui al punto d)²⁰ del primo comma, viene a cessare con effetto retroattivo dall'inizio dell'anno, qualora nel corso dello stesso l'abitazione venga data in locazione.

Articolo 21-bis – Detrazioni per l'uso della stazione ecologica²¹

1. Ai contribuenti iscritti a ruolo Tarsu, intestatari di utenze domestiche, che conferiscono frazioni separate alla Stazione Ecologica viene riconosciuta una detrazione sulla tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani il cui onere complessivo è a carico del soggetto che gestisce la medesima Stazione Ecologica.

²⁰ Con la deliberazione consiliare 29 dicembre 2004, n° 155 si è proceduto a correggere un errore materiale: la lettera è la d) non la b) come indicato precedentemente.

²¹ L'articolo 21-bis è stato aggiunto con deliberazione consiliare 29 dicembre 2004, n° 155.



2. I parametri per determinare la detrazione di cui al precedente comma sono quelli di seguito indicati:

a) il valore complessivo della detrazione, per ogni contribuente, alla fine dell'anno solare, non potrà superare il 20% dell'importo iscritto a ruolo a titolo di tassa smaltimento rifiuti;

b) per quantitativi conferiti alla stazione ecologica inferiori a 100 kg/anno solare non viene riconosciuta alcuna detrazione.²²

3. Per ogni altra indicazione di ordine tecnico si fa rinvio al regolamento di gestione della Stazione Ecologica adottato con delibera consiliare del 15 settembre 2003, n° 140 e successive modificazioni.²³

Articolo 21-ter - Agevolazioni²⁴

1. La tariffa è ridotta nella misura del 100% nei confronti dei proprietari o conduttori di civile abitazione, categorie 1 e 2 dell'articolo 18 del regolamento, il cui nucleo familiare, così come individuato nell'anagrafe del Comune di Spoleto, abbia un Indicatore ISEE uguale o inferiore a € 7.000,00 (eur settemila/00).

2. Per poter usufruire delle agevolazioni di cui al comma uno, i soggetti interessati dovranno far pervenire apposita istanza, a pena di esclusione, entro e non oltre il quindici settembre dell'anno di riferimento. Per le istanze inviate a mezzo posta, fa' fede il timbro dell'ufficio postale.

3. Le agevolazioni di cui al comma uno saranno riconosciute compatibilmente con le risorse regionali disponibili ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 13 maggio 2009, n° 11 già destinate

²² Il comma 2, articolo 21-bis, è stato modificato con deliberazione consiliare n° 27 maggio 2010, n° 33. Il testo precedente così recitava: "2. I parametri per determinare la detrazione di cui al precedente comma sono quelli di seguito indicati: a) il valore complessivo della detrazione, per ogni contribuente, non potrà superare il 20% dell'importo iscritto a ruolo a titolo di tassa smaltimento rifiuti; b) per quantitativi conferiti alla stazione ecologica inferiori a 70 kg/anno non viene riconosciuta alcuna detrazione".

²³ Il comma 3, articolo 21-bis, è stato modificato con deliberazione consiliare 27 maggio 2010, n° 33. Il testo precedente così recitava: "3. Per ogni altra indicazione di ordine tecnico si fa rinvio al regolamento di gestione della Stazione Ecologica adottato con delibera consiliare del 15 settembre 2003, n° 140".

²⁴ L'articolo 21-ter è stato aggiunto con deliberazione consiliare 2 marzo 2005, n° 16 ed è stato, successivamente, modificato con la deliberazione consiliare n° 76 dell'11 maggio 2006, n° 33 del 7 aprile 2008, n° 2 del 15 gennaio 2009, n° 33 del 27 maggio 2010. Il testo originario della delibera 16/2005 così recitava: "Articolo 21-ter - Agevolazioni. 1. L'incremento tariffario previsto per l'anno 2005 non trova applicazione nei confronti dei proprietari o conduttori di civile abitazione (cat. 1 e 2) nell'ipotesi in cui siano contestualmente rispettate le seguenti condizioni: a) indicatore ISEE, uguale o inferiore ad € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00 eur); b) nucleo familiare, così come individuato nell'anagrafe del comune, con almeno un componente di età uguale o superiore a sessantacinque anni." Ulteriori modifiche sono state apportate con la deliberazione consiliare 11 maggio 2006, n° 76. Il testo modificato così recitava: "La tariffa vigente è ridotta nella misura del 15% nei confronti dei proprietari o conduttori di civile abitazione (cat. 1 e 2) nell'ipotesi in cui siano contestualmente rispettate le seguenti condizioni: a) Indicatore ISEE uguale o inferiore ad € 8.500,00; b) Nucleo familiare, così come individuato nell'anagrafe del Comune, con almeno un componente di età uguale o superiore a sessantacinque anni. Ulteriori modifiche sono state apportate con la deliberazione consiliare 7 aprile 2008, n° 33. Il testo modificato così recitava: 1. La tariffa vigente è ridotta nella misura percentuale di seguito indicata nei confronti dei proprietari o conduttori di civile abitazione (cat. 1 e 2 di cui all'art. 18) nelle seguenti ipotesi: a) Indicatore ISEE uguale o inferiore a € 1.000,00; b) Indicatore ISEE compreso tra € 1.001,00 e € 8.000,00 e nucleo familiare, così come individuato nell'anagrafe del Comune di Spoleto, con almeno un componente di età uguale o superiore a 65 anni; c) Indicatore ISEE uguale o inferiore a € 6.000,00 e nucleo familiare, così come individuato nell'anagrafe del Comune di Spoleto, composto esclusivamente da uno o due componenti di età uguale o superiore a 65 anni". Ulteriori modifiche sono state apportate con la deliberazione consiliare 27 maggio 2010, n° 33. Il testo modificato così recitava: "1. La tariffa vigente è ridotta nella misura percentuale di seguito indicata nei confronti dei proprietari o conduttori di civile abitazione, categorie 1 e 2 dell'articolo 18 del presente regolamento, nelle seguenti ipotesi: a) Indicatore ISEE uguale o inferiore a € 3.000 (eur tremila/00) = 100% di riduzione; b) Indicatore ISEE compreso tra € 3.001,00 (eur tremilauno/00) e € 8.000,00 (eur ottomila/00) e nucleo familiare, così come individuato nell'anagrafe del Comune di Spoleto, con almeno un componente di età uguale o superiore a 65 anni = 13% di riduzione; c) Indicatore ISEE uguale o inferiore a € 6.000,00 e nucleo familiare, così come individuato nell'anagrafe del Comune di Spoleto, composto esclusivamente da uno o due componenti di età uguale o superiore a 65 anni = 25% di riduzione". Ulteriori modifiche sono state apportate con la deliberazione 31 maggio 2011, n° 37. Il testo modificato così recitava: "1. La tariffa vigente è ridotta nella misura percentuale di seguito indicata nei confronti dei proprietari o conduttori di civile abitazione, categorie 1 e 2 dell'articolo 18 del presente regolamento, nelle seguenti ipotesi: a) Indicatore ISEE uguale o inferiore a € 5.000 (eur cinquemila/00) = 100% di riduzione; b) Indicatore ISEE compreso tra € 5.001,00 (eur cinquemilauno/00) e € 8.000,00 (eur ottomila/00) e nucleo familiare, così come individuato nell'anagrafe del Comune di Spoleto, con almeno un componente di età uguale o superiore a 65 anni = 15% di riduzione; c) Indicatore ISEE uguale o inferiore a 7.000,00 e nucleo familiare, così come individuato nell'anagrafe del Comune di Spoleto, composto esclusivamente da uno o due componenti di età uguale o superiore a 65 anni = 25% di riduzione. 2. Per poter usufruire delle agevolazioni di cui al precedente comma, i soggetti interessati dovranno far pervenire l'apposita istanza al Comune di Spoleto - Ufficio Protocollo, a pena di esclusione, entro e non oltre il 15 settembre dell'anno di riferimento. Per le istanze inviate a mezzo posta, fa fede il timbro dell'ufficio postale."



a tale finalità dalla giunta regionale con deliberazione n. 1537 del 4 novembre 2010, nonché con le eventuali risorse non utilizzate dai comuni, reincamerate dalla regione e ridestinate alla medesima finalità. Nel caso le risorse disponibili non risultassero sufficienti per la copertura delle domande ammesse alla agevolazione si dovrà procedere alla riduzione proporzionale dell'entità delle agevolazioni.

Articolo 21-quater – Agevolazioni per le "utenze virtuose"²⁵

1. Allo scopo di incrementare ulteriormente la raccolta differenziata, agli intestatari di utenza domestica iscritti a ruolo Tarsu serviti dal sistema di raccolta domiciliare denominato "Poker", in aggiunta ad eventuali agevolazioni già riconosciute ed alla detrazione prevista dal precedente articolo 21-bis, viene riconosciuta una riduzione della tassa compresa tra un minimo di € 20 (*eur venti/00*) ad un massimo di € 30 (*eur trenta/00*), da determinarsi in base alla quantità di rifiuti smaltita.

2. Per l'individuazione delle "utenze virtuose" nonché delle modalità e dei tempi di erogazione delle agevolazioni, si fa rinvio al "Piano di Sconti" allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla deliberazione di Giunta Comunale n° 319 del 28 ottobre 2009.

3. L'onere derivante dal riconoscimento delle agevolazioni disciplinate dal presente articolo, così come disposto dalla D.G.R. n° 1677 del 1° dicembre, è a carico della Regione Umbria, la quale provvederà ad erogare il contributo per il solo anno 2010 con riferimento alla quantità di rifiuti prodotta nell'anno 2009.

Articolo 22 – Tassa giornaliera di smaltimento

1. È istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. È temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura, per metro quadrato, della tassa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della categoria contenente corrispondenti voci di uso, divisa per 365 e maggiorata di un importo pari al 50%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree.

4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani interni.

5. La tassa giornaliera si applica anche per l'occupazione o l'uso di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocata sul suolo pubblico (*a titolo esemplificativo: circhi, luna park e spettacoli viaggianti in genere*), ovvero di impianti sportivi, palestre, utilizzati eccezionalmente per attività diverse da quelle agonistico-sportive (*a titolo esemplificativo: concerti, manifestazioni canore ecc.*).

6. La tassa di cui al presente articolo si applica anche a quei locali, di pertinenza delle abitazioni (*fondi, garage ecc.*), che, temporaneamente, vengono destinati ad un uso diverso da quello specifico di accessorio alla civile abitazione, per essere trasformati in spazi destinati (*a titolo esemplificativo*) a mostre culturali, a luoghi di somministrazione di cibi e bevande, esposizione di prodotti tipici dell'artigianato, ecc., acquisendo, in tal modo, la caratteristica di locale aperto al pubblico. All'obbligo del versamento della tassa, determinata in base alla differenza di tariffa derivante dal diverso uso dei locali rispetto a quello originario, dovrà provvedere il proprietario dell'unità immobiliare secondo le modalità definite nel successivo comma 8.

7. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507.

8. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportino il pagamento della T.O.S.A.P., la tassa giornaliera di smaltimento dovrà essere versata direttamente presso la competente Tesoreria Comunale, senza compilazione del modulo di cui al precedente comma. A titolo

²⁵ L'articolo 21-quater è stato aggiunto con deliberazione consiliare 27 maggio 2010, n° 33.



esemplificativo, rientrano in tali fattispecie le occupazioni realizzate su spazi non rientranti nella disponibilità del Comune (es. *demanio dello Stato o del Consorzio di bonificazione*) con circhi od altre attività dello spettacolo viaggiante, ovvero quelle realizzate, nei medesimi spazi, in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose (*fieste di partito, sagre paesane ecc.*).

9. Nell'ipotesi di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, verrà recuperata con sanzione, interessi ed accessori.

10. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:

a) *le occupazioni occasionali, di durata non superiore a 8 ore, effettuate in occasione di iniziative di tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibo e bevande e che siano promosse e gestite da enti od associazioni che non perseguono fini di lucro;*

b) *le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora;*

c) *le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;*

d) *le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;*

e) *le occupazioni di durata non superiore a 4 ore continuative, effettuate per operazioni di trasloco.*

11. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Articolo 23 - Denunce

1. I soggetti di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507 sono tenuti, ai sensi dell'articolo 70 del medesimo decreto, a presentare denuncia entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

3. **abrogato.**²⁶

4. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal funzionario responsabile del servizio e messi a disposizione gratuitamente degli interessati.

5. La denuncia, oltre a quanto specificamente previsto dalla Legge, deve contenere:

a) *l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale o partita IVA del richiedente, se si tratta di persona fisica o ditta individuale;*

b) *l'indicazione della ragione sociale, del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e/o della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica rivestita, se trattasi di società;*

c) *l'indicazione della superficie dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso;*

d) *l'ubicazione dei locali e delle aree;*

e) *la data d'inizio della utenza;*

f) *l'indicazione dei dati catastali degli immobili soggetti a tassazione.*²⁷

²⁶ Il comma 3, articolo 23 è stato abrogato con la deliberazione consiliare 29 dicembre 2004, n° 155. Il testo abrogato così recitava: "1. Con effetto dal 1° gennaio 1996, è fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato."



6. La denuncia va presentata direttamente all'ufficio comunale competente, al quale è fatto obbligo di rilasciare ricevuta, oppure spedita tramite posta, nel qual caso si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale. Qualora non sia possibile rilevare tale data, la denuncia si intende presentata il giorno precedente a quello in cui è pervenuta al Comune.

7. Comunicazioni scritte da parte del contribuente trasmesse tramite posta senza utilizzare lo specifico stampato possono, in via eccezionale, essere ritenute valide, purché complete di tutte le indicazioni di cui al precedente comma 5.

8. Non sono ritenute valide, ai fini del presente articolo, le denunce anagrafiche rese agli effetti della residenza o del domicilio, né le denunce di inizio di attività, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente Regolamento.

9. In occasione di iscrizioni anagrafiche, di rilascio di autorizzazioni commerciali o di altre pratiche concernenti i locali interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto dal presente articolo, restando fermo, in ogni caso, l'obbligo di denuncia da parte di quest'ultimo in caso di omesso invito.

Articolo 24 – Variazioni e cessazioni

1. Il soggetto passivo del tributo, entro lo stesso termine del 20 gennaio e con le medesime forme individuate nel precedente articolo, deve denunciare ogni variazione relativa ai locali e/o aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tassa o, comunque, influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati indicati nella denuncia.

2. La denuncia di variazione nel corso dell'anno dalla quale deriva un aumento del tributo²⁸ produce i propri effetti, analogamente alla fattispecie di inizio occupazione, a decorrere dal primo giorno del primo bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata. Per quanto attiene, invece, le denunce di variazioni che danno luogo ad una minore tassabilità (*cosiddetta variazione in diminuzione*) la decorrenza, così come stabilito dall'art. 64, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507 va fissata dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa.²⁹

3. La cessazione nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.

4. In caso di mancata denuncia nell'anno nel corso del quale è cessato l'utilizzo o la disponibilità dei locali e/o delle aree soggette a tassazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive a condizione che:

a) *l'utente che non ha prodotto la denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la conduzione dei locali e/o delle aree oltre la data indicata;*

b) *la tassa sia assolta dal contribuente subentrante, senza soluzione di continuità, a seguito di spontanea denuncia da parte di quest'ultimo oppure a seguito di azione di recupero da parte del competente ufficio comunale;*

c) *la denuncia di cessazione sia presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di notifica della cartella esattoriale relativa al ruolo nel quale risulta iscritto il tributo oggetto della tardiva cessazione.*

²⁷ La lettera f), comma 5, articolo 23 è stata aggiunta con deliberazione consiliare 27 maggio 2010, n° 33.

²⁸ Esempio: ampliamento dei locali e/o delle aree già iscritte a ruolo; cambiamento della destinazione d'uso con applicazione di una tariffa più elevata rispetto a quella originaria.

²⁹ Il comma 2, articolo 24 è stato modificato con la deliberazione consiliare 29 dicembre 2004, n° 155. Il testo precedente così recitava: "2. La denuncia di variazione nel corso dell'anno produce i propri effetti a decorrere dal primo giorno del primo bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata, sia per quanto riguarda il maggior importo da iscrivere a ruolo che per quanto concerne l'abbuono da riconoscere nel caso in cui risulti un minor ammontare della tassa."



Articolo 25 – Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità a quanto previsto dagli articoli 71 e 72 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507.

2. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

3. Il contenzioso è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n° 546 e successive modificazioni.³⁰

Articolo 26 – Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il competente ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'articolo 73 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507 ed applicando le sanzioni previste dall'articolo 76 del decreto stesso.

2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Articolo 27 – Sanzioni

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e nelle modalità stabilite dall'articolo 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507.

2. **abrogato.**³¹

Articolo 28 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.³²

Articolo 29 – Entrata in vigore³³

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua

³⁰ Il comma 3, articolo 125 è stato modificato con la deliberazione consiliare 29 dicembre 2004, n° 155. Il testo precedente così recitava: "3. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni."

³¹ Il comma 2, articolo 27 è stato abrogato con la deliberazione consiliare 29 dicembre 2004, n° 155. Il testo abrogato così recitava: "2. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 150.000, si fa rinvio, per quanto attiene al procedimento sanzionatorio, alla L. 689/1981."

³² Con la deliberazione consiliare 29 dicembre 2004, n° 155 è stato soppresso il secondo periodo del comma 1, articolo 28. Il testo del periodo soppresso così recitava: "E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507 e successive modificazioni ed integrazioni e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina."

³³ L'articolo 29 è stato modificato con la deliberazione consiliare 29 dicembre 2004, n° 155. Il testo precedente così recitava: "Articolo 29 – Entrata in vigore. 1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64 comma 2 secondo periodo, 66 e 72 commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 507/93, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1996."



approvazione.³⁴

³⁴ L'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446 così dispone: "52. Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni. 1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi. Omissis..".